



Bonetti
Delia
studio legale

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.

Nell'interesse della **Sig.ra**

C.F.

rappresentata, difesa e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, Il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dell'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, il **CINECA** e dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del D.M. 583 del 24 giugno 2022 All. 2 nella parte in cui non consente la valutazione delle istanze come quella del ricorrente e per i motivi in atti e nella parte in cui viola la fonte gerarchicamente superiore del r.d. 1269/1938;

2) del riscontro da parte dell'Ateneo dell'istanza avanzata da parte ricorrente ai fini dell'accesso agli anni successivi al corso di laurea di cui in parola e in particolare del riscontro dell'Ateneo del 14.11.2022 meglio identificato in atti;

3) del regolamento didattico di Ateneo e di ogni atto anche conosciuto che impediscono l'immatricolazione del ricorrente ad anni successivi e per tutti i motivi di cui in atti, nonché del bando di Ateneo prot. 36299 del 4 luglio 2022, decreto 2011/2022 e anche nella parte in cui non consente l'attribuzione di posti generatisi successivamente e di ogni atto subordinato ed anche indirettamente connesso a quelli sopra impugnati che

limitano il diritto del ricorrente;

4) del D.M. 24 giugno 2022, n. 583 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 22/23 e dei relativi allegati;

4bis) del medesimo D.M. n. 583/22 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";

4ter) del medesimo D.M. n. 583/22 nella parte in cui dispone che *"la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti"* così distinti *"dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica"* nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;

5) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 583/22 e il Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

6) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

7) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento

delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame";

8) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.university.it, in data 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

8) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

9) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

10) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

11) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

12) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 583/22, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 6, 13, 18, 31, 42, 53 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito n. 53 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;

13) del D.M. 583/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

14) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione

Europea;

15) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

16) del D.M. n. 1055/22 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.740 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. n. 1054/22 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.3301 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;

17) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”* e nella parte in cui *“le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”*;

17 bis) del Decreto Ministeriale n. 1111 dell'1-7-2022 Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero e relativi allegati;

17 ter) del Decreto Ministeriale n. 1115 dell'1-7-2022 - Definizione dei posti

disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e relativi allegati;

18) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

19) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.

Parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2022/23, indicando come prima opzione l'Ateneo ed il corso di laurea indicato in tabella ed è collocato come segue. Allo stato l'ultimo ammesso nazionale, rispetto alle scelte indicate da parte ricorrente, ha il punteggio di 32,8.

RICORRENTE	CDL PRIMA OPZIONE	ATENEO	PUNTI
	MEDICINA	TOR VERGATA	33,50

La sig.ra _____ a si iscriveva alla prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia svolgendo il test presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La ricorrente indicava come prima preferenza la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università Tor Vergata di Roma, ateneo ove già studia in virtù dei c.d. corsi singoli a pagamento istituiti presso la resistente e che consentono di poter sostenere gli esami a Medicina.

In data 23 settembre 2022, tramite la propria pagina personale sul sito www.universitaly.it, veniva a conoscenza che il punteggio attribuitole era pari a 33,50.

Ad oggi la _____ risulta prenotata presso la facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari e per le gravissime condizioni mediche documentate in atti non può in alcun

modo permettersi di lasciare gli studi già avviati vicino casa e a Tor Vergata necessitando del supporto della famiglia e delle cure delle strutture presso cui è da anni seguita.

Con il presente ricorso si chiede di poter ottenere l'immatricolazione della ricorrente presso la prima scelta, ossia presso l'Università di Tor Vergata, considerando le seguenti urgenti e gravi circostanze.

In primis è opportuno rappresentare che la già frequenta dal precedente anno accademico, l'Università di Tor Vergata, avendo svolto i corsi singoli presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ove ha sostenuto con successo i seguenti esami: anatomia 1 (voto 28/30, 10 CFU); biologia e genetica (voto 28/30, 10 CFU); chimica (7 CFU).

In altre parole la ricorrente è perfettamente inserita nel contesto universitario con ottimi risultati e tale circostanza non può non essere tenuta in considerazione considerando la gravità della situazione rappresentata.

Ciò che più di ogni altra questione porta a richiedere l'immatricolazione della ricorrente presso l'Università Romana, sono difatti le gravi condizioni di salute che la affliggono e che potrebbero precipitare qualora la venisse allontanata dalla propria "zona familiare e di cure". Come si legge nella copiosa documentazione medica in atti, la studentessa oramai da numerosi anni soffre di disturbi alimentari, disturbi che ne hanno messo in pericolo la vita stessa e che nell'ultimo anno sembrano essersi finalmente attenuati tanto da portare ad asserire "*Si sconsiglia un allontanamento dal contesto familiare*" (cfr. verificato dr.ssa Carli in atti – doc. A) da parte della dott.ssa Carli che conosce bene il percorso della ricorrente.

Dello stesso segno è la certificazione del Dr. Carlo Pizzutelli: "*da tempo è affetta da condotte alimentari di tipo prevalentemente anoressico che si incardinano in una struttura di Personalità di tipo ossessivo con esiti in quadri clinici anche di tipo ansioso depressivo. Ella nel tempo è stata seguita da operatori sanitari specifici ed attualmente gode di uno stato di compenso clinico. Auspico che per ulteriormente stabilizzare e consolidare tale compenso psicofisico ella non debba Essere sottoposta a stressors ambientali quali un allontanamento da tali sanitari che l'hanno in cura attualmente. Attualmente la relazionanda frequenta corsi universitari presso PTV di Roma. Ritengo*

fondamentale il proseguimento di tali studi in tale sede per ancor più mantenere l'attuale stato di compenso dell'affezione psichica di cui è sofferente" (cfr. certificazione dr. Pizzutelli – doc. B).

Nella relazione della Dr.ssa I. I. I. Idamaria (doc. C), a conferma di quanto sino ad ora riportato, si legge che *"Da circa un anno . . . riferisce una maggiore consapevolezza del suo stato e sente una profonda necessità di cambiare e pensare al suo futuro. Da allora viene seguita presso il mio studio e si sta assistendo a un lento, ma costante miglioramento. A parte la terapia nutrizionale necessita di una terapia di supporto psicologica che. Sicuramente, ha senso seguirla nel suo ambiente. Considerando il grosso impegno e la voglia che ha di riprendere in mano la sua vita, sarebbe controproducente allontanarla dal contesto familiare e, tuttavia, molto utile permetterle di iniziare a focalizzarsi sulla sua relazione personale futura"*.

A conferma di quanto predetto vi è anche la relazione della Dr.ssa Alma Sterbini (doc. D), psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale la quale ha seguito la sig.ra . . . durante il percorso clinico.

È doveroso sottolineare come per la ricorrente sia essenziale immatricolarsi presso l'Università di Tor Vergata che le permette sia di seguire gli studi, sia di continuare a seguire tutte le terapie anche psicologiche attualmente in atto e di fare ritorno quotidiano presso l'abitazione familiare.

L'immatricolazione, o meglio la "regolarizzazione", presso l'Università di Tor Vergata è essenziale per la ricorrente e per il suo stato di salute al punto tale che questa non ha altre possibilità per proseguire gli studi. In merito si consideri che anche lo scorso anno la . . . sosteneva il test per la facoltà di medicina e chirurgia ottenendo sempre un ottimo punteggio, di 33,50, che le permetteva l'immatricolazione presso l'Università della Calabria che la stessa era costretta a rifiutare a causa delle proprie condizioni di salute.

Senza perdere tempo la . . . si iscriveva ai corsi singoli presso l'Università di Tor Vergata e sosteneva con successo gli esami più complessi previsti dai nei primi anni di corso.

Palese che ad oggi la ricorrente ha dimostrato non solo di essere in possesso di tutti i

requisiti per l'immatricolazione presso la facoltà di medicina e chirurgia, ma altresì di essere in grado di superare con successo gli esami previsti e la sua presenza presso l'Ateneo Romano non comporta e non comporterebbe alcuna problematica per l'Amministrazione.

~~2. Sulla strutturazione del test, sul numero dei posti banditi e sul diniego di accesso.~~

La prova di ammissione, stante quanto appare dalla lettura del D.M., è stata ideata da una Commissione nominata dal Ministero. Anche quest'anno, come negli anni passati, su più di un quesito vi sono dubbi circa la formulazione degli stessi. Esisterebbe, inoltre, un D.M. (n. 34755/18), con il quale sarebbe stato nominato il gruppo di lavoro per la revisione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale. Non sono conosciute, tuttavia, le determinazioni finali assunte da tale gruppo di lavoro. Al suddetto DM il Ministero non ritiene si possa accedere giacché si tratterebbe di *“atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati”* cui nessuno può accedere.

L'istruttoria sul numero dei posti banditi continua ad essere oscura giacché il Ministero non ha consentito l'accesso a tale fase di programmazione.

Su entrambe le questioni si spiega autonomo motivo di impugnazione del D.M. e istanza ex art. 116 c.p.a. Tale *agere*, peraltro, è in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza tanto sul tema della programmazione (Sez. VI, n. 5429/20 secondo cui *“gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato”*) quanto sui quesiti somministrati (Sez. III bis, n. 5986/08) e sui principi della parità delle parti di cui all'art. 2 del c.p.a. La mancata ammissione di parte ricorrente è, dunque, illegittima per i seguenti

MOTIVI

I. CARENZA MOTIVAZIONALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 3 L.N. 241/90. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 33 E 34 COST. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. TRASFERIMENTO E MOTIVI DI SALUTE.

VIOLAZIONE R.D. 1269/1938. CARENZA DI ISTRUTTORIA E PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI. VIOLAZIONE EX ART. 9 R.D. 1269/1938.

I.1. Come riportato nella parte in fatto, la ricorrente per una serie di problematiche e ragioni già frequente dal precedente anno accademico, l'Università di Tor Vergata, avendo svolto i corsi singoli presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ove ha sostenuto con successo i seguenti esami: anatomia 1, biologia e genetica, chimica. La ricorrente è pertanto inserita all'interno del mondo universitario, riportando ottimi risultati.

La ricorrente ha partecipato al test per l'a.a. 2022/23 riportando un punteggio 33,50 utile ai fini dell'immatricolazione a medicina. Ad oggi, con il punteggio ottenuto, risulta prenotata presso la sede di Cagliari al corso di laurea in medicina e odontoiatria. In data 9.11.2022 presentava formale istanza (doc. E) per l'immatricolazione al secondo anno di medicina per la sede di Roma Tor Vergata. L'Ateneo Romano consente e consentiva il passaggio ad anni successivi da corsi affini, ma ciò nonostante ha rigettato l'istanza della sig.ra

A parere di chi scrive, il riscontro dell'Ateneo risulta carente dal punto di vista motivazionale a fronte dei plurimi motivi e richieste avanzate.

I.2. La nota del responsabile della segreteria è ad avviso di chi scrive ancor più illegittima; si riporta il rigetto del passaggio di corso rinviando alla pubblicazione del bando di concorso a medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/23, prot. n.36299 del 04.07.2022, ove si rappresenta che non ci sono posti disponibili per l'accesso ad anni successivi al primo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, e dunque senza tenere in considerazione la possibilità di ammettere in via sovranumeraria la ricorrente o di farla iscrivere su posti resisi disponibili successivamente. Si consideri che da una mera analisi della graduatoria alla data odierna risultano ancora non assegnati ben 26 posti e vi sono da mesi prenotati "fissi" in tutte le sedi che bloccano gli scorrimenti e che un numero considerevole di tali posti rimarrà disponibile e "sospeso" per tutto l'anno accademico o quasi.

I.3. Soccorrono pertanto i principi di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che impongono in una materia di rilevanza costituzionale l'attribuzione dei posti vacanti. Ciò vale a maggior ragione considerando che per il meccanismo della prenotazione gli

scorrimenti durano oltre un anno. Si veda la graduatoria dello scorso anno accademico ancora in fase di scorrimento.

Come si vedrà *in melius* nei motivi sottostanti i posti disponibili, anche in virtù del principio di efficienza ed economicità della P.A., devono sempre essere distribuiti.

I.4. Quanto predetto riverbera nel vizio dell'eccesso di potere *subspecie* della figura sintomatica della ingiustizia manifesta, considerando la posizione peculiare grave della ricorrente e meglio riportata nel fatto precedentemente esposto.

I.5. In atti si è depositata, anche ai fini della dimostrazione del *periculum in mora*, la documentazione medica di parte ricorrente proveniente anche da strutture pubbliche ove si è riscontrata la necessità da parte dell'istante di rimanere vicino casa per proseguire nelle cure mediche e negli studi vicino casa in un Ateneo ove ormai si è radicata per il tramite dei c.d. corsi singoli.

Il T.A.R. del Lazio in una fattispecie analoga si è pronunciato con provvedimento n. 688/2016 R.G. in cui si deduce che *“Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza del fumus anche in relazione alla specifica contestazione dell'Ateneo resistente circa l'effettiva disponibilità di posti per il trasferimento di studenti ad anni successivi al primo, tuttavia, avuto riguardo all'eccezionalità della situazione in esame, sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile lamentato, in considerazione dei gravissimi motivi di salute attestati dai certificati medici prodotti dalla ricorrente; Tenuto altresì conto che la ricorrente, gravemente malata, aspira alla frequenza del secondo anno del corso di studi in medicina e, pertanto, si ritiene di poter scongiurare il pericolo evidenziato disponendone l'ammissione con riserva alla frequenza del corso di studi in esame”* (doc. F)

I.6. Non potrà dedursi ad opera della controparte che non vi sono posti disponibili e ciò non solo per il considerevole numero di posti ancora non assegnati, ma in quanto l'Ateneo, consentendo l'accesso all'istante con il meccanismo dei corsi singoli (altrove denominati art. 6 e dunque con il richiamo all'articolo che li disciplina del r.d. 1269 del 1942), già accoglie la studentessa presso le proprie strutture. La ha già seguito tutte le lezioni e dunque non graverebbe in alcun modo per questo anno accademico sull'Ateneo resistente. Tuttavia la è “bloccata” negli esami, non potendone

svolgerne altri in quanto ha già superato i limiti del predetto regio decreto; difatti pur avendo seguito e frequentato *de facto* tutte le materie, e dunque potendo sostenere ulteriori esami, ad oggi a seguito del rigetto immotivato non può ulteriormente esercitare il suo diritto allo studio.

I.7. La giurisprudenza è conforme nel ritenere che deve essere accolta la domanda di trasferimento ad anni successivi al primo nel caso di gravi e comprovati motivi connessi allo stato di salute del richiedente. Nel caso di specie è possibile richiamare una nota sentenza del T.A.R. della Sicilia ove si rammenta che: *“Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti per le considerazioni che seguono. Ritiene il Collegio di dover ribadire quanto già evidenziato in sede cautelare con le precedenti ordinanze rimaste inappellata. Occorre premettere che la questione dedotta in giudizio attiene una ipotesi del tutto peculiare -differente dalle ordinarie domande di trasferimento- afferendo ad una “domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi” connessi allo stato di salute del richiedente. Detta domanda, come già sottolineato nella precedente ordinanza n. 147/2018, può essere proposta anche dallo studente fuori corso, ai sensi del comma 2 art. 9 R.D. 1269/1938.[...]”* alla quale si richiama per intero. (doc. G).

I.8. Il submotivo che precede riporta pertanto l’ammissione sovranumeraria, anche se nel caso di specie sussistono, nelle modalità già riferite, posti disponibili anche ad anni successivi al primo. L’Amministrazione continua a tenere presso di sé i posti liberi, anche sopravvenuti, senza assegnarli a parte ricorrente, nonostante la giurisprudenza amministrativa abbia più volte precisato che ogni qualvolta presso un ateneo sussistano posti disponibili questi devono essere messi a disposizione dei soggetti che li richiedano. Tale principio è affermato a chiare lettere nella sentenza del T.A.R. per L’Abruzzo, sezione di Pescara, che nella recente sentenza n. 359 del 3 ottobre 2022 che, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1670/2022 ha affermato *“l’obbligo per l’Amministrazione di pubblicare, per l’avvenire, il bando trasferimenti per ciascun anno accademico indicando con precisione il numero di posti disponibili, se esistenti, con la precisazione che: “non potendosi imporre la pubblicazione di bandi per il passato, permane l’obbligo di riesaminare ora la domanda proposta dalla parte*

interessata tenendo conto dei requisiti fin qui maturati, e provvedendo di conseguenza ove nelle more si siano resi disponibili posti per i trasferimenti, quantunque non ancora pubblicati in apposito avviso" (doc. H).

Nel caso di specie vi è la sussistenza di posti disponibili sui quali, tuttavia, l'Amministrazione non effettua ricognizione, anche successiva, ai fini dell'ammissione di parte ricorrenti ad anni successivi al primo.

Trattandosi di ipotesi peculiare, differente da ordinarie domande di trasferimento e giustificata dallo stato di salute, l'istanza può essere proposta anche extra-bando.

Si impone pertanto un'ammissione con riserva o perlomeno un riesame della fattispecie *de qua*, considerando che la ricorrente *de facto* già studia presso l'Ateneo resistente.

I.9. La domanda dell'istante non è stata esaminata alla luce dei parametri normativi e regolamentari che avrebbero dovuto essere utilizzati ai fini del trasferimento ad anni successivi al primo (ex art. 9 R.d. 1269/1938 *"Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi. Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'Università o Istituto cu lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Il rettore o direttore dell'Università o Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dello ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Chi si è trasferito ad altra Università od Istituto non può far ritorno presso l'Università od Istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi. Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra Università o Istituto dopo la sessione estiva di esami può sostenere nella nuova sede esami nella*

sessione autunnale”).

Soccorre sul punto la sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n. 2084 del 20 agosto 2019 ove si accoglie la domanda dell'istante e che si richiama *in toto*.

II. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L.264/99 E DELL'ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 NONCHÉ DEL D.M. 27 LUGLIO 2000. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.4 DELLA L.264 E DEL PRINCIPIO DELLA CAPIENZA STRUTTURALE COME PREVALENTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

1. MUR e Università resistente, subordinando per tutti l'immatricolazione al corso di studi al superamento della prova di ammissione prevista dalla L. n. 264/99 hanno posto in essere, in maniera del tutto arbitraria, un'interpretazione analogica di tale Legge allo scopo di colmare una presunta ed immaginaria lacuna che appare *ictu oculi* finalizzata a selezionare, tra i giovani diplomati che aspirano ad entrare al corso di laurea in Medicina, i candidati con la migliore attitudine ad intraprendere il corso di studi cui ambiscono.

Chiara è pertanto la violazione della L. n. 264 del 1999 da parte della normativa di produzione dell'università resistente, anche alla luce della normativa europea e di una interpretazione costituzionalmente orientata sull'accesso programmato definita con la sentenza 368 del 1999 della Corte Costituzionale.

L'art. 4 della L. 264/99, nel sancire “*che l'ammissione (...) è disposta previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*”, si riferisce a prove dai contenuti ricavati dai programmi delle scuole superiori, aventi lo scopo di accertare l'inclinazione del candidato verso le principali materie oggetto di studio del corso di laurea. Si manifesta, in tal modo, una *ratio legis* che aderisce a quanto indicato dalla Corte Costituzionale (368/99) e alle Direttive Europee (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del

5 aprile 1993) anche al fine di assicurare il libero stabilimento di tutti i professionisti sul territorio UE attraverso il raggiungimento di standard di formazione comuni a tutti i Paesi membri.

2. Appare ovvio, nel caso di specie, che parte ricorrente, avendo già avviato un percorso di studi per il conseguimento del titolo di laurea per cui trattasi con il proficuo superamento di un numero di esami che consentirebbe l'immatricolazione ad anni successivi al primo, dimostra di avere un'adeguata preparazione per accedere al corso per cui è causa. **Qualora non si concedesse la possibilità di iscriversi al predetto corso di laurea (perché il risultato del test di ammissione lo colloca di alcuni punti dietro l'ultimo ammesso), quindi, verrebbero lesi principi comunitari e costituzionali (cfr. C. Cost., n. 368/1999).**

In sostanza, poiché, come noto, soltanto risalendo all'intenzione del Legislatore è possibile dedurre la sua volontà di accomunare una fattispecie specifica con altra simile, non può non concludersi che una norma destinata a verificare l'attitudine ad intraprendere un determinato corso di studi, non possa applicarsi anche a chi, possedendo una laurea o esperienze affini, dimostri implicitamente (*recte* l'abbia già dimostrato *ex Legge*) la suddetta attitudine.

L'interpretazione della Legge n. 264/99 non può dunque essere posta in essere in termini di norma generale esclusiva. Ogni interpretazione difforme da quella proposta e, a nostro avviso, costituzionalmente orientata in virtù di quanto statuito dagli art. 9, 33 e 34 Cost., necessiterebbe di essere vagliata dal Giudice delle Leggi rispetto alla quale si formula in via subordinata la richiesta di trasmissione di atti.

3. L'Amministrazione, inoltre, continua a tenere presso di sé i posti liberi senza assegnarli a parte ricorrente nonostante la giurisprudenza amministrativa abbia più volte precisato che ogni qualvolta presso un ateneo sussistano posti disponibili questi devono essere messi a disposizione dei soggetti che li richiedano.

Si evidenzia in tal modo la capienza strutturale e funzionale dell'Ateneo ad accogliere al proprio interno lo studente. La mancata immatricolazione di parte ricorrente, allora, è ancora più illegittima poiché alcun problema di didattica potrebbe realisticamente gravare sullo stesso Ateneo.

4. Grazie alla pregressa carriera, il ricorrente otterrebbe la scontata convalida dei crediti formativi (c.d. C.F.U.) utili, dunque, l'ammissione ad anno successivo. Sul punto codesto On.le T.A.R. Lazio ha chiarito che *“se è vero che la selezione è imposta “ex lege” (...), tale valutazione di meritevolezza, in presenza di posti disponibili e quindi nel rispetto della programmazione, può anche essere verificata in virtù di specifici titoli detenuti da un aspirante e non solo ed esclusivamente attraverso test di ingresso idoneo a valutare capacità di base che l'interessato, nel caso di specifico, ha già dimostrato di possedere nel settore specifico”*.

Più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 ha chiarito che se i contenuti della prova di ammissione di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, la prova non può che essere rivolta ai neo diplomati, ovvero a coloro i quali intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, quindi, del titolo di studio e delle conoscenze acquisite. Difatti, anche il D.M. 28 giugno 2017, n. 477 a ribadire, nell'allegato “A”, che *“le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato”*, conferma che *“il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all'università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria”*.

Non v'è dubbio, allora, che *“se la prova stessa è volta ad accertare la ‘predisposizione per le discipline oggetto dei corsi’, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”*. Così come affermato dal

T.A.R. Milano applicando i richiamati principi dell'Adunanza Plenaria, non può dimenticarsi che **“l'esame di ammissione riguarda esclusivamente l'accesso al primo anno di corso”** (T.A.R. Milano, sez. III, 20/09/2016, n. 1690) (Sez. III, 15 settembre 2017, n. 1823).

Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo nel contingente di appartenenza in base a disposizione Ministeriale anche con riferimento ai posti vacanti extracomunitari e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei anni (*“tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all'unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso (cfr. verbale del tavolo tecnico del 21.3.2012)”*) (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299), **non v'è dubbio che l'Ateneo debba essere condannato alla verifica della carriera e, in ipotesi di positivo esame della stessa con convalida degli esami sostenuti dal ricorrente, dopo aver verificato la vacanza del posto, ad anno successivo al primo.**

5. Il comportamento di Miur e Ateneo risulta, inoltre, viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità del provvedimento adottato sotto ulteriori diversi profili.

In primo luogo, non può non precisarsi che l'iscrizione di parte ricorrente, concernendo anni di corso successivi al primo e, dunque, corsi nei quali il sovraffollamento è già stato eliminato grazie a quella sorta di “selezione naturale” che avviene fisiologicamente in tutti i corsi di laurea, non avrebbe inciso in alcun modo sul numero d'immatricolati al primo anno del corso di laurea de qua.

In secondo luogo, chiedere di sottoporsi alla prova selettiva è equivalso a privilegiare, nella valutazione della sua attitudine ad intraprendere il corso di studi in questione, un test a risposta multipla della durata di un'ora rispetto ad anni di studio che certificano, senza margine di errore e senza percentuali di successo legate al caso, la piena conoscenza, da parte del ricorrente, di materie oggetto del corso di studi; conoscenza che, ovviamente supera di gran lunga la mera attitudine verso una determinata materia e che soddisferebbe ancor più quei requisiti di eccellenza che sono alla base di tutta la normativa sull'accesso programmato.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3,

2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Oltre ad essere errata la stima degli Atenei, lo è parimenti quella del fabbisogno ministeriale. Non si vuole affatto enfaticizzare la situazione venutasi a creare con l'emergenza legata al COVID-19 ma, quanto messo a nudo a seguito della pandemia, era stato denunciato da questa difesa in tanti anni di contenzioso. Il numero dei posti variamente bandito di anno in anno è stato sempre sottostimato in ragione del contestuale taglio del SSN. Non servono medici perché così sostenendo è possibile tagliare le risorse e non finanziare borse di specializzazione. Così facendo si è tarato un SSN che per soddisfare l'ordinaria gestione viaggia, dopo "quota 100", ben oltre il 150% delle proprie possibilità pur di far fronte, appunto, all'ordinario. Impossibile gestire l'emergenza. A contrario, per tutelare il primario bene salute, la capacità di assistenza dovrebbe aggirarsi intorno al 75% dello sforzo così da essere tarato per il 100%, e oltre, sull'emergenza. E così il numero dei medici, negli ultimi 10 anni, è calato del 5,4% con un'anzianità della popolazione che è aumentata a dismisura. I posti letto, invece, da 4 ogni 1000 abitanti sono giunti a 3,2 così da diventare l'ultimo Paese dell'UE. Ben sotto, per capirci, Germania (8), Ungheria (7), Polonia (6,6), Francia (6), Grecia (4,2). La Cina, che 10 anni fa aveva 1,9 posti letto, oggi ci ha superato giungendo a 4,3. Per carità il Giappone a 13,1 è irraggiungibile ma stare sotto la Grecia e difendere il numero chiuso è, francamente, inaccettabile.

III.1. *Il numero dei posti banditi rispetto al fabbisogno.*

La stima del fabbisogno secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni dovrebbe comunque consentire di bandire almeno **16.354** posti, ovvero un numero nettamente difforme e diverso rispetto ai posti banditi (**14.740**). Si tratta di un dato su cui Regioni e Ministero della Salute concordano: 16.354 e che solo gli Ordini professionali (che hanno un interesse opposto all'ampliamento indicano come errato proponendo 11.000). È legittimo bandire un numero inferiore di posti rispetto al fabbisogno minimo indicato da Regioni e Ministero della Salute? No. Categoricamente.

A dirlo non è questa difesa ma la Corte di Giustizia Europea in caso identico riguardante la Francia.

Secondo la C.G.E., ove il fabbisogno nazionale ha una richiesta di professionalità superiore rispetto all'offerta di istruzione, è quest'ultimo bene a dover essere compreso offrendo standard di istruzione meno rigidi e quindi un numero programmato più ampio.

In caso di rischio al bene "Salute" la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata. Non si può pensare allo standard della formazione quando è in ballo un bene ben più prezioso.

La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come non possa escludersi "che un'eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica. A tal riguardo, si deve riconoscere che una penuria di operatori sanitari porrebbe gravi problemi per la protezione della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio ESIGE la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale".

E, in tal caso, ove quindi "sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio", lo Stato membro è addirittura tenuto ad "adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari" (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.). Ebbene, nel caso che ci occupa - e sul punto non vi è contestazione - risulta documentale che il M.U.R. ha bandito 14.740 posti a fronte di una richiesta minima delle Regioni di bandirne almeno 16.354 posti.

Ma non erano solo 1.600 (differenza tra il fabbisogno e i posti banditi) i posti in più da

dover bandire per colmare, quantomeno, il gap rispetto alla domanda minima del fabbisogno nazionale. La necessità di allineare sempre la programmazione delle immatricolazioni con la richiesta minima del Ministero della Salute, infatti, viene disattesa dal M.U.R. ormai da diversi anni rendendo, quindi, ancora più lampante la violazione perpetrata in capo a parte ricorrente. E' documentale che:

- sino al 2014 il M.I.U.R. ha bandito circa 6.000 posti in meno rispetto al fabbisogno minimo del Ministero della Salute;

ANNO ACCADEMICO	TOTALE POSTI BANDITI	FABBISOGNO NAZIONALE	GAP RESIDUO NONOSTANTE GLI AMPLIAMENTI
2008/2009	8.184	8.928	744
2009/2010	8.508	8.890	382
2010/2011	9.527	10.160	633
2011/2012	10.424	10.566	142
Totale a.a. 2008-11	36.643	38.544	- 1.901 somma totale di 4 anni accademici
2012/2013	10.173	12.494	- 2.321
2013/2014 Compreso sovrannumero bonus	10.157 + 1.800 (cfr. relazione Ministero Salute 2014)	11.923	0
Totale			- 4.222

Negli anni successivi il G.A. ha plasticamente certificato l'immatricolazione di un numero di soggetti persino inferiore rispetto ai posti banditi.

Ciò si è verificato per lo scorrimento dei posti vacanti a partire dal 2016/2017, ancora oggi non completamente assegnati. **Lo stesso Ministero, per il solo 2018 la cui programmazione è stata definitivamente annullata, ha preso atto con nota 30617 del 26 settembre 2019 che “tale numero di posti (“1.660”) resta, quindi, limite invalicabile” senza che, tuttavia, si sono poi davvero occupati tali posti.** In concreto si stima che anziché l'assegnazione di 3500 posti per i due anni, solo 600 soggetti sono stati o saranno tra i chiamabili in sedi deteriori e probabilmente non ambite (che provocheranno ulteriori rinunce) e appena 230 hanno accettato la sede (e taluni frattanto hanno superato il test in anni successivi), con la conseguenza della vanificazione (“programmata” ad opera della controparte ministeriale) della giurisprudenza del Consiglio di Stato che era invece diretta ad appianare il gap della capienza strutturale e del fabbisogno dei vari anni accademici (così da poter ritenere applicabili i principi del Resoconto n. 1/12 e della giurisprudenza sulla possibilità di colmare i posti vacanti anche ad anni diversi da quello di concreta ammissione pur senza sforare la

programmazione complessiva T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299).

- il 30% degli studenti ammessi non si laurea (cfr. tavolo tecnico ministeriale) ragion per cui il deficit di professionalità è pari, negli ultimi 6 anni, a ulteriori 18.000 posti (3.000 non laureati ogni 10.000 iscritti per anno).

I posti banditi, quindi, sulla base del solo criterio offerto dalla C.G.E., dovevano essere quanto meno 30.000 (16.000 quelli richiesti dalle Regioni, 4.200 di gap degli anni precedenti da recuperare, oltre a 18.000 posti dovuti alle rinunce sopravvenute negli ultimi 6 anni).

III.1.1 Il Ministero, peraltro, scrive di sapere che la stima del Ministero della Salute è superiore ma spiega che ciò non assume carattere vincolante anche in quanto si tratta di modello previsionale. E, dunque, quando, per anni, abbiamo sostenuto che il modello previsionale è sbagliato tanto da trovarci senza medici, si sosteneva che fosse perfetto ed incontestabile, oggi che il numero conferma la necessità di formare più studenti e più medici, si afferma che può prescindersi da tale dato perché le Università non possono offrire di più. Ma sul punto è proprio la sentenza n. 5429/20 del Consiglio di Stato a spiegare cosa il Ministero dovrebbe fare ed illegittimamente non fa. Il Ministero - nonostante le norme “gli impon[gano] altresì di valutare l’«... offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), *tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...*» (...), - **non può “predicare la supremazia dell’offerta formativa** (accogliendola acriticamente, n.d.r.) rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Minsalute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa” (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

Oggi, come allora, dunque, è evidente “l’assenza a priori di una puntuale istruttoria del MINISTERO per verificare se l’offerta fosse, o no, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno. In fondo, proprio l’interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d’un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d’Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il

sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell'attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant'è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. auton." (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

E ciò, a maggior ragione, sapendo che un numero consistente di posti in specializzazione resta vacante.

All'ultimo concorso per l'accesso alle specializzazioni sono residuati (e codesto On.le T.A.R. può verificarlo dall'inesistenza del contenzioso rispetto agli anni precedenti) 1.600 posti. Vi sono stati meno pretendenti che posti. Certo non per tutte le scuole e in particolare per quelle più ambite ma, in generale, una borsa è già garantita a tutti i concorrenti anche con zero.

Chi occuperà allora tali posti e, soprattutto, quelli ulteriormente aumentati sino al 2023? Dall'ultima Conferenza Stato-Regioni è emerso che saranno 38.942 i posti da riservare ai medici nelle scuole di specializzazione entro il 2023, con oltre 13.000 unità in più rispetto al triennio precedente. L'accordo – firmato lo scorso 3 giugno e annunciato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – prevede la formazione di medici specializzati che per l'anno accademico 2020/2021 saranno pari a 13.507, per l'anno 2021/2022 13.311 e per l'anno 2022/2023 12.124".

III.2. La sentenza del CDS sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013).

La stima nazionale è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo.** Proprio sul punto il Consiglio di Stato aveva già un vero e proprio appello al Legislatore *"avverte[ndo] l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento*

del mercato allargato di cui trattasi (...) giacchè il potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione" (Sez. VI, n. 4396/13).

III.3. La presenza degli Ordini professionali al tavolo tecnico e la questione di legittimità costituzionale

Come accennato il percorso che abbiamo descritto oltre al ruolo degli Atenei sulla disponibilità massima dei posti per i corsi che intende attivare, vede il coinvolgimento del **Ministero della Salute che riceve le stime delle Regioni e degli Ordini Professionali sulle disponibilità rispetto al fabbisogno del sistema sociale e produttivo**. Tali dati del Ministero e del Ministero della Salute sono oggetto di elaborazione di una consultazione tecnica a cui partecipano le Federazioni degli Ordini Professionali coinvolti. Proprio in esito a questa consultazione si giunge alla definizione di un numero di posti che viene presentato al Ministero, il quale, con proprio decreto, sancisce il numero di posti definitivo. Il numero chiuso in Italia nasce dal mancato adeguamento delle strutture universitarie alla domanda d'istruzione che viene dalle scuole superiori. La scelta di interpretare in maniera inversa la direttiva europea, che in realtà a nostro avviso impone l'adeguamento delle strutture al numero di studenti, non può che farci pensare ad una soluzione che, sulla spinta degli Ordini, ha colto l'occasione per ridurre il numero di professionisti in Italia inibendo così fortemente la concorrenza nel mercato dei servizi che questi professionisti offrono (salvo oggi rendersi tardivamente conto che questo sistema sta portando alla mancanza di professionisti della medicina in Italia tanto da dover richiedere medici dall'estero per sopperire alle carenze programmatiche nazionali). **L'Antitrust ha più volte chiesto l'abrogazione dell'art 6-ter (comma aggiunto proprio con l'introduzione del numero chiuso nel 1999) del decreto legislativo n. 502 del 1992 perché anticostituzionale, ovvero lesivo del combinato disposto dell'art. 9, 33, 34 e 41 della Costituzione in ragione dell'interesse opposto all'ampliamento da parte degli Ordini professionali. Tale articolo, anche per le sue distorsioni pratiche messe in**

luce in ricorso, ove si evidenzia l'erroneità numerica delle istruttorie, è manifestamente incostituzionale nella parte in cui prevede la presenza e partecipazione degli Ordini Professionali o comunque di organismi con interessi di segno opposto all'ampliamento o con potenziale conflitto per la decisione da assumere sui dati numerici da fornire.

Oggi abbiamo un dato di plastica evidenza che dovrebbe far riflettere: Regioni e Ministero della Salute indicano un dato univoco **16.354 posti**. Gli ordini appena **11.000**. Mai dato è stato più distante.

La ragione è evidente. La domanda così alta e l'offerta così bassa consente ai medici già formati di poter scegliere quanto e dove lavorare prova ne sono le migliaia di borse di specializzazioni vacanti, i pronto soccorsi vuoti e le ambulanze senza operatori. I più fuggono dall'emergenza e dalla chirurgia semplicemente perché, potendo scegliere, preferiscono lavorare con meno rischi ed essere pagati meglio. Nessuno biasima tali scelte ma così facendo si crea, all'evidenza, norme di protezione verso una categoria di professionisti che, sulla base delle norme Antitrust, non può meritarsela.

Si insiste pertanto nella declaratoria di incostituzionalità, anche parziale del predetto articolo, in quanto trattasi, anche per le innumerevoli censure e motivi di ricorsi proposti sulla istruttoria, di una questione non manifestamente infondata e rilevante, considerando la violazione del combinato disposto sul diritto allo studio e per la violazione dell'art 41 Cost. secondo cui *"L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*. Ad essere violata per la gravità del fenomeno determinatosi è a nostro avviso anche la scelta del tipo di attività da svolgere e quello del suo concreto svolgimento, ovvero esattamente i due diversi momenti distinti dall'art. 41 Cost.

III.4. La stima di Regioni e Ministero della Salute, per quanto superiore ai posti banditi è, in ogni caso, errata al ribasso giacché il modello previsionale adottato negli anni precedenti (l'unico noto a chi scrive) manca di un parametro che, al contrario, appare rilevante. Si tratta dell'importantissimo flusso migratorio in uscita di medici, già

laureati, all'estero. Tra i flussi in uscita, difatti, vi sono solo "probabilità di morte" e "parametri di pensionamento". Davvero paradossale, d'altra parte, che il Decreto, pur di giustificare la decurtazione, assuma il dato esattamente opposto e, in particolare, dei medici in ingresso che, a ben vedere, sono semplicemente inesistenti rispetto a quelli in uscita. Il Ministero, infatti, scrive, *"che occorre tenere conto della circolazione dei professionisti medici, provenienti dall'estero, che si stabiliscono in Italia ed esercitano stabilmente la professione di medico specializzato e concorrendo alla copertura del fabbisogno professionale"*, dimenticando il fenomeno ben più importante opposto.

I superiori motivi sono decisivi per la posizione di parte ricorrente in quanto, ove il numero dei posti banditi fosse avvenuto in maniera conforme a legge, avrebbe avuto concrete possibilità di ammissione. I posti "non banditi" a seguito dell'illegittima istruttoria, difatti, vanno assegnati ai soli ricorrenti (Sez. VI, n. 3953/19; a patto *"dell'aver conseguito il punteggio minimo pari a 20 punti, nonché aver confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini di cui al d.m. 337/2018"* (ord. n. 5145/19). Da ultimo il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che *"si deve ritenere illogica e contraddittoria la scelta del giudice di prime cure di rimettere all'amministrazione lo scorrimento dei posti [rimasti vacanti] anche verso soggetti che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale. E tanto per una serie di considerazioni: innanzitutto perché quel dispositivo è in contrasto con il principio processuale della domanda e con i limiti agli effetti del giudicato sostanziale propri di una giurisdizione di carattere soggettivo. In secondo luogo perché la ridetta scelta integrerebbe un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all'interesse pubblico perseguito ed all'efficienza dell'azione amministrativa. Infine perché graverebbe la Pubblica amministrazione dell'indebito ed improbo compito di avviare una dispendiosa ricerca volta a reperire tutti i (numerosi) candidati che illo tempore hanno partecipato alla procedura, e che potrebbero non essere più interessati, a partecipare, ora per allora ad un processo formativo lungo e impegnativo, da intraprendere nonostante il*

quinquennio trascorso dalla data in cui ebbero a presentare la loro candidatura” (27 ottobre 2022, n. 9246).

Anche senza immaginare un’assegnazione riservata ai soli ricorrenti, deve tenersi conto, che se il numero dei posti banditi aumenta di 1000 posti sono circa 1/3 quelli che rinunciano e non si iscrivono, ragion per cui l’attesa dello scorrimento è esponenzialmente più alta rispetto al numero di posti in più in sé; per tali ragioni parte ricorrente avrebbe comunque interesse (in particolare considerando l’ampliamento di cui al fabbisogno comunitario).

Posizione in graduatoria	Posizione ultimo ammesso attuale	Proiezioni in ipotesi di posti banditi pari all’aumento dimostrato dal 2018 ad oggi senza alcuna documentale aggiunta delle risorse + 30%	Proiezioni in ipotesi di posti banditi con fabbisogno comunitario + 10.000 + 30 % scorrimento
13422	14.250 (Medicina) 16.000 (Odontoiatria) Ipotesi di scorrimento in Medicina sino a 15.500 (18.500 Odontoiatria) su opzioni indicate	20.000 circa	37.000 circa

IV. ERRATA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESITI NN. 6, 13, 18, 31, 42, 53. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 583/22. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Con riferimento ai quesiti censurati, anche al fine di non appesantire il presente atto, si rimanda alle perizie versate in atti che si richiamano integralmente e da intendersi parte integrante della presente trattazione.

Sul quesito n. 6¹ (il quesito è ambiguo e potrebbero ritenersi ugualmente corrette anche le risposte B e C, oltre alla A individuata dal Ministero)

¹ Martina ha pianificato un giro in bicicletta in modo che esattamente a metà tragitto ci sia una trattoria in cui fare sosta. Parte e, dopo 30 chilometri, le manca ancora un quarto della strada per arrivare alla trattoria. Qual è la lunghezza in chilometri del percorso? A) 80 B) 40 C) 120 D) 75 E) 37,5

La domanda è mal formulata e, quindi, **palesamente ambigua**, in quanto presenta più opzioni di risposta. Non essendo precisato, ai fini del calcolo, se il riferimento è l'intero percorso o la metà di esso, potevano essere ugualmente corrette anche le opzioni B) 40 o C) 120.

Sul quesito n. 13² (il quesito è fuori dal programma ministeriale e ambiguo e contiene più di una risposta corretta).

Il quesito n. 13 è errato poiché può considerarsi corretta anche la risposta C) oltre alla A) come indicato dal Ministero.

Infatti, in Fibrosi Cistica, la disidratazione è una complicanza dovuta alla natura della malattia stessa. Il difetto primitivo è un anomalo funzionamento della proteina CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), che forma a livello della membrana cellulare un canale ionico che fisiologicamente è deputato agli scambi del cloruro. Per l'individuo affetto da Fibrosi Cistica lo scambio cellulare ionico è altamente compromesso e questo si ripercuote gravemente sulla sua salute. La mancanza di funzionalità di CFTR impedisce il normale riassorbimento di sodio e cloro (NaCl) e porta a eccessiva perdita di sale col sudore (3) nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica³.

Le cause della fibrosi cistica sono mutazioni nel gene CFTR, che codifica una proteina che controlla il passaggio di acqua e di alcuni sali all'interno e all'esterno delle cellule. La proteina mutata non funziona in modo appropriato e porta alla produzione di muco denso e sudore molto ricco di sali. Le possibili mutazioni a carico di CFTR sono più di mille e possono causare forme di fibrosi cistica di gravità differente. Inoltre anche altri geni possono contribuire alla gravità della malattia⁴.

² 13. Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al quale segue il movimento dell'acqua, dall'interno verso l'esterno delle cellule epiteliali. Qual è il risultato del malfunzionamento o dell'assenza della proteina CFTR?

A) La carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni
B) L'accumulo di cloro e di acqua nelle secrezioni
C) La carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare
D) L'accumulo di cloro e la carenza di acqua nelle secrezioni
E) La carenza di cloro e la normale quantità di acqua nelle secrezioni

³ <https://www.neupharma.it/news/approfondimenti/disidratazione-fibrosi-cistica#:~:text=La%20mancanza%20di%20funzionalit%C3%A0%20di,pazienti%20affetti%20da%20Fibrosi%20Cistica.>

⁴ <https://www.humanitas.it/malattie/fibrosi-cistica/>

Pertanto, il quesito, presentando almeno 2 opzioni di risposta potenzialmente corrette, si presenta quantomeno ambiguo.

Sul quesito n. 18⁵ (la risposta individuata dal Ministero è errata e il quesito è fuori dal programma ministeriale).

Il Ministero ha previsto quale risposta corretta quella contraddistinta dalla lettera A) AaBb per caratteri associati, mentre anche la risposta C) AaBb per caratteri indipendenti può considerarsi corretta, in quanto è ben possibile che gli incroci avvengano per assortimento indipendente. La terza legge di Mendel infatti è denominata 'Legge dell'assortimento indipendente', essa stabilisce che in un incrocio tra individui che differiscono tra loro per due o più caratteri, le coppie di alleli di ogni carattere vengono ereditate in maniera indipendente. Diverse fonti scientifiche supportano tale soluzione. Inoltre nella domanda posta manca la specifica che i genitori di cui si chiede il genotipo sono ENTRAMBI con fenotipo AB.

Il quesito n. 18, dunque, è errato poiché la risposta corretta è la C) AaBb per caratteri indipendenti e non la A) come indicato dal Ministero.

Sul quesito n. 31⁶

La domanda richiede di rintracciare quale delle affermazioni non è coerente con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin. Ebbene è noto che secondo Charles Darwin l'evoluzione per selezione naturale è un meccanismo che in presenza di vincoli ambientali produce evoluzione a patto che gli individui della popolazione possiedano delle differenze che influenzano la loro idoneità riproduttiva e a patto che tali differenze siano ereditabili. Con la selezione naturale, dunque, vengono eliminati gli individui più deboli, cioè quelli che, per le loro caratteristiche sono meno adatti a sopravvivere a determinate condizioni ambientali; solo i più adatti sopravvivono e

⁵ 18. Da un incrocio fra individui con fenotipi AB e ab si ottiene una discendenza con il 50% di fenotipi Ab e il 50% di fenotipi aB. Qual è il genotipo dei genitori con fenotipo AB?

A) AaBb per caratteri associati; B) AABb per caratteri indipendenti; C) AaBb per caratteri indipendenti; D) AABb per caratteri associati; E) Aabb per caratteri associati.

⁶ 31. Quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin? A) La necessità di adattamento induce variazioni ereditabili negli individui di una popolazione; B) Le popolazioni hanno un ampio potenziale riproduttivo; C) Le risorse naturali sono limitate; D) La selezione naturale favorisce i caratteri che migliorano la sopravvivenza e il successo riproduttivo degli individui; E) Gli individui di una popolazione mostrano variazioni ereditabili indipendentemente dalle necessità dettate dall'ambiente.

trasmettono i loro caratteri ai figli. In sintesi, i punti principali su cui è basata la teoria evoluzionistica di Darwin sono: variabilità dei caratteri, eredità dei caratteri innati, adattamento all'ambiente, lotta per la sopravvivenza, selezione naturale ed isolamento geografico. Dovendo rintracciare nel quesito la risposta “NON COERENTE” con la teoria di Darwin, questa non può che essere la E) in quanto afferma che le variazioni avvengono “indipendentemente dalle necessità dettate dall'ambiente” mentre, come si è avuto modo di spiegare, le necessità di adattamento all'ambiente svolgono una funzione principale nell'evoluzione per selezione.

Il quesito n. 31, dunque, è errato poiché la risposta corretta è la E) e non la A) come indicato dal Ministero.

Quesito n. 42⁷(la risposta individuata dal Ministero è errata e il quesito è fuori dal programma ministeriale).

Il quesito n. 42 è errato poiché la risposta corretta è la E) H^+ e OH^- e non la A) come indicato dal Ministero.

Difatti, un forte ossidante fa perdere elettroni e scinde il legame tra l'H e l'O della molecola dell' H_2O , che in gergo si dice che si ionizza in H^+ e OH^- . Tra l'O e l'H ci sono due elettroni di legame, l'ossidante ne strappa uno dei due e l'altro rimane sull'O, perchè più elettronegativo ed lo attira su di sè, di conseguenza l'H si protonizza in H^+ e della molecola dell' H_2O rimane lo ione OH^- .

Nel caso di specie si è verificata una situazione per la quale i quesiti censurati, oltre ad essere fondati su temi non presenti nei programmi ministeriali di cui alla lex specialis (è il caso di quesiti n. 10, 13, 18 e 42) si palesano particolarmente ambigui al punto da rendere impossibile individuare una risposta certamente corretta ed univoca. È noto difatti, che le risposte ai quesiti non devono contenere ambiguità o incertezze in modo che i candidati possano rinvenire l'unica risposta corretta. Codesto On.le TAR ha avuto modo di precisare che “*perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le*

⁷ 42. Quando l'acqua viene sottoposta all'azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma?
A) O_2 ; B) H_2 ; C) H_2 e O_2 ; D) H_2 e OH^- ; E) H^+ e OH^-

medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta" (T.A.R. Lazio, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). *"Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta"* (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021). *"La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo"* (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 12 settembre n. 11796/2022).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile *"che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione"* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

L'ambiguità, dunque, non doveva semplicemente esistere giacchè i quiz dovevano essere validati eliminando, a monte, ogni ipotesi come quella che ci occupa. E non sono

deduzioni di questa difesa ma, di appena qualche giorno fa, dell'Accademica della Crusca (doc. 1) che, commentando gli esiti del concorso, a quiz, a cattedra (come è noto prego di errori), ha voluto precisare: *“Cominciamo con il dire che chiunque proponga un test dovrebbe, prima di tutto, illustrare in modo trasparente il percorso seguito e le scelte compiute, spiegando i motivi per cui la prova si mostra adeguata a misurare questa o quella conoscenza e le ragioni per cui in base alle risposte fornite si potrà legittimamente prendere una decisione: occorre soprattutto dimostrare che, data una certa situazione e un determinato obiettivo, non sono state fatte scelte casuali, magari dettate da impressioni personali, ma che si sia optato per le migliori soluzioni possibili. Per garantire e illustrare tutto ciò, non c'è altra via che quella di verificare i quesiti: la facilità o difficoltà di un quesito a scelta multipla non può fondarsi su un giudizio individuale ma deve poggiare su rigorosi indici statistici, anche indici elementari, se non si vuole ricorrere ad analisi complesse, ma ricavati sempre da un sondaggio significativo. Qualsiasi test, infatti, non può non essere preceduto (o eventualmente seguito per la costruzione di prove future), da una verifica condotta su un campione rappresentativo, in grado di garantirne l'affidabilità”*. *“I quesiti a scelta multipla vanno costruiti da esperti o da gruppi di esperti che coprano la conoscenza dei contenuti disciplinari, le competenze docimologiche e quelle statistiche, e che insieme assicurino test validati, adeguati agli obiettivi da raggiungere e soprattutto privi di ambiguità: è evidente, infatti, che se nelle fasi di validazione che devono precedere il test un quesito si dimostra aperto a più risposte, va eliminato o almeno riformulato”*.

Sono concetti che, da anni, questa difesa predica richiamando le note perizie sulla validazione dei test delle Proff.sse Barni e Bagna e che oggi, finalmente, hanno ulteriormente ricevuto tale conferma.

2. Ancor più drasticamente, dunque, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che **il test, come accennato, non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**. Dai documenti ministeriali, stante almeno quanto informalmente appreso e con riserva di verifiche più approfondite

all'esito del giudizio sull'accesso agli atti, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti (ed in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U., cfr. Cons. Stato n. 4432/15).

3. Nella specie, infatti, al fine di considerare decisiva la necessità di accedere alla documentazione, non deve solo discutersi della contestazione astratta del quesito ma del "come" la Commissione abbia agito e del come abbia ragionato a suo tempo per dar vita al quesito. Se, in particolare, ad esempio, aveva ragionato o meno sui temi sopra sollevati superandoli o meno. Sul punto si auspica che codesto On.le Collegio voglia imporre alla controparte la completa ostensione della documentazione richiesta così da consentire un'analisi completa della censura avendo contezza di quanto concretamente elaborato dalla Commissione e non di quanto, in maniera postuma, si proverà a giustificare. Il caso e la necessità di comprendere il procedimento sottostante all'elaborazione dei quesiti, non è nuovo alla giurisprudenza del G.A. su questo concorso. Al contrario, tale procedimentalizzazione è stata introdotta proprio grazie alla sentenza n. 5986/08 resa da codesto On.le T.A.R. Lazio su ricorso di questa difesa. In quella sede, al fine poi di contestualizzare gli eventuali rilievi sulla correttezza del quesito, va espressamente verbalizzato a cosa serve quel quiz, cosa mira ad accertare circa le competenze dei candidati e sulla base di quali fonti è stato adottato. La mancata ostensione, dunque, *"non consente di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili. (...) L'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale"*. Per concludere senza i verbali dettagliati delle operazioni di elaborazione delle domande, le eventuali asserzioni di correttezza del test, non possono essere utili a smentire la ricostruzione

sui quesiti contestati, ragion per cui o preventivamente si acquisiscono o, allo stato, ove non prodotti al momento della trattazione della domanda cautelare, quest'ultima dovrà essere accolta nelle more dell'adempimento.

*** SULLA PROVA DI RESISTENZA ***

1. La successiva tabella, anche con riguardo a quanto dedotto con i successivi motivi di ricorso, dimostra che parte ricorrente raggiungerebbe la soglia di ammissione.

Punti iniziali	Gap ultimo ammesso a Tor Vergata (36,60)	Domande contestate non risolte (+1,50)	Domande contestate risolte erratamente (+1,90)	Domanda 53 come sotto dedotto	Punteggio ottenibile
33,50	-3,10	19 (18), 24(31), 43(42)	5(6),17(13),	53 (59) Errata	43,70

La tabella va letta nel seguente modo.

Parte ricorrente ha errato nel rispondere alle domande, secondo l'ordine ministeriale, n. 6,13,53 (che corrispondono alle n.n. 5,17,59 della sua prova) mentre ha omissso di rispondere ai quesiti n. 18,31,42 secondo l'ordine ministeriale (che corrisponde alle domande n. 19,24,43 del suo compito). Per ogni domanda non risolta dovrà essere assegnato 1,50 punti mentre per ogni domanda errata dovrà essere attribuito il punteggio di 1,90 (1,50 per la risposta esatta oltre a 0,40 di penalità da annullare) che non si è potuto aggiudicare esattamente in conformità a tutta la giurisprudenza citata in ricorso ed alla stessa valutazione del MINISTERO sulla domanda n. 16 dell'anno 2016.

Parte ricorrente supera la prova di resistenza e con la ricostruzione del punteggio sopra riportata, ad oggi, entrerebbe nella sede presso l'università di Roma Tor Vergata, prima scelta, ove l'ultimo candidato in posizione utile ha un punteggio di 36,60.

Infatti, *“se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). La posizione di codesto On.le T.A.R. sull'insindacabilità dei quesiti è smentita dal C.D.S. che *“nel considerare non*

persuasive le argomentazioni e le conclusioni della sentenza sul punto, (...) ritiene che nei quesiti a risposta multipla l'individuazione dell'unica risposta esatta non si collochi entro l'area di riserva dell'Amministrazione, e sia quindi sottoponibile -previa, se del caso, verifica o c.t.u. - a un sindacato, sia pure di tipo "debole", del G.A." (Sez. VI, n. 4432/15).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 583/2022. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

1. Il D.M. n. 583 del 2022, contenente le *"Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023"*, prevede all'art. 2 che la prova di ammissione *"è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge"*. La prova, dunque, deve essere unica ed identica in tutte le sedi a livello nazionale, ferma restando la possibilità di "mescolare" i quesiti e, per ogni quesito, le risposte.

Ebbene, tale disposizione risulta violata in quanto il quesito n. 53 non è stato somministrato in maniera uniforme a tutti i candidati e, pertanto, risulta viziato.

Trattasi di un quesito afferente all'area del test di Fisica e Matematica che a taluni è stato somministrato facendo riferimento all'equazione $y=3-x$ mentre in altri casi l'equazione è stata somministrata in maniera difforme, ovvero $y=3+x$. Tale differenza non si è rilevata soltanto tra diverse sedi ma, addirittura, all'interno delle medesime aule in cui i candidati espletavano il test. Sul punto, la scrivente difesa, ha formulato una specifica istanza di accesso agli atti nonché un accesso civico generalizzato non ancora evasi e per cui si insiste in punto di ostensione e istruttoria. La diversa formulazione di tale domanda ha creato un effetto disorientante che ha leso la posizione di parte ricorrente e, come è evidente, la *par condicio* tra i candidati al test. I fatti occorsi violano, oltre che l'art. 3 Cost., anche l'art. 97 Cost., permeandosi l'azione amministrativa dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Non vi sono, nel caso di specie, solo "mere" violazioni di principi generali, ma vi è anche una violazione della *lex specialis*, con specifico riferimento al D.M. in

questione. In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Nel caso di specie l’art. 2 del bando di concorso è stato violato ledendo la posizione di parte ricorrente e, pertanto, in considerazione della non uniformità della domanda somministrata a tutti i candidati, al ricorrente che ha errato nel rispondere al quesito, deve essere assegnato il punteggio di +1,90 (1,50 per la risposta esatta oltre a 0,40 di penalità da annullare) - così come riportato nella tabella di cui al motivo precedente che espressamente si richiama e che comprova il superamento della prova di resistenza - che non si è potuto aggiudicare.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 730/21. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

V.1. Il test è illegittimamente strutturato con riguardo alle domande di biologia, chimica, fisica e matematica. Il Ministero, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto ***“che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”*** (cfr. tavolo tecnico del 2015), lo ha calpestato. Pur ammettendo che le domande di logica rientrino nella cultura generale, le domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore. Né può sostenersi che, comunque, tali materie (disciplinari) rientrino anche nella “cultura generale della scuola superiore” giacché, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore, dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacché, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe ragione alcuna. La norma, al contrario, ha proprio

voluto dare un peso eguale ai soggetti ben preparati durante il loro percorso di studi che, idealmente, doveva dar titolo sufficiente per proseguire, come diritto inviolabile, sino all'Università prescelta, rispetto ai soggetti idealmente più predisposti ad aspirare alla frequenza del percorso accademico da intraprendere. La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per sé, **pesando 15,20 punti** (avendone sbagliate 8 nelle altre sezioni diverse dalle prime due) sarebbero sufficienti per superare comunque la prova di resistenza per la prima sede.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST. ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA.

1. Si è già chiarito in punto di fatto che il MUR, pur se con riferimento ad altri ricorrenti patrocinati da questa difesa, non ha positivamente evaso l'istanza d'accesso. Il CINECA, a cui (oltre al MUR) espressamente erano stati chiesti i verbali di correzione delle prove, invece, non ha neanche riscontrato l'istanza. Il Ministero, al fine di sfuggire alla trasparenza che gli è imposta dalla Corte Costituzionale al fine di non comprimere un diritto costituzionalmente garantito e che ha portato alla L.n. 264/99 e, da ultimo, dalle sentenze di cui si è data contezza in premesse e più approfonditamente si dirà, ha inserito nei soli DD.MM. di programmazione in epigrafe, per la prima volta, l'inciso già indicato in epigrafe. Il fatto di aver, autoreferenzialmente attribuito a sé stesso il potere di non ostendere la documentazione non vuol dire affatto che sia legittimo ed è, anzi, grave indice della volontà di eludere i dettati giudiziali tutti contrari a tale tesi oggi formalizzata nei DD.MM. di programmazione e prima solo rappresentate nelle note di diniego già annullate.

1.1. A differenza di quanto sostenuto dai DD.MM., che difatti in parte qua è illegittimo e va annullato, nessuno degli atti rientra nell'esclusione di cui al citato art. 24, lett. c) L.n. 241/90. In particolare gli atti normativi sono sottratti dall'obbligo motivazionale in ragione della loro natura di fonti *latu sensu* politico, caratterizzati da generalità ed astrattezza (e nella specie non si tratta delle fattispecie che ci occupano stante il chiaro disposto giurisprudenziale sugli oneri motivazionali).

I secondi ne sono sottratti in quanto espressione di poteri latamente discrezionali ma per i quali *“restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”* riuscendo comunque a soddisfare gli eventuali interessi conoscitivi dei privati. Si pensi, ad esempio, alla normativa dettata in tema di pianificazione urbanistica che, ai sensi dell'art. 9 della L. urbanistica n. 1150/42, consente la visione del piano regolatore generale con determinate modalità.

Nella specie, viceversa, gli atti di programmazione circa quanti studenti possono fruire del proprio diritto allo studio costituzionalmente garantito, sono secretati alla stessa stregua dei segreti di Stato. La mancata ostensione, inoltre, lede il diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.

I centinaia di accoglimenti circa l'onere di ostensione, nessuno appellato ed anzi eseguiti dal MUR, degli anni passati di cui si è dato conto, confermano tale assunto.

1.2. Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”* (art. 3, 1° c., lett. b). La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione *“dell'offerta potenziale del sistema universitario”*, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Al fine di comprendere se il diritto allo studio di parte ricorrente possa essere “compresso” da una programmazione delle immatricolazioni conforme a legge, dunque, è scontatamente necessario verificare in che modo il MUR abbia recepito le

istanze degli Atenei (a cui si è già avuto accesso verificando in che modo sono state stimate le risorse), quelle della Conferenza Stato Regioni in sede di Accordo ed infine la sintesi che si tiene nell'ambito del tavolo tecnico.

Negare l'accesso, si ripete negli anni precedenti sempre consentito dallo stesso Ministero, vorrebbe dire dimenticare l'esistenza di decine di contenziosi innanzi al G.A. e di diverse raccomandazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, circa l'onere per tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, della corretta individuazione del numero dei soggetti ammissibili. Sulla base di tale teoria, difatti, il Ministero potrebbe decidere di bandire anche un solo posto (o nessuno) senza che tale scelta possa essere in alcun modo contestata in assenza di accesso agli atti del procedimento.

La giurisprudenza è sterminata e la si richiama al fine di rispettare i limiti dimensionali del presente atto (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 16 aprile 2010, n. 1688; in termini anche T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, ord. 14 aprile 2010, n. 229, proprio in punto di istruttoria si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 luglio 2010, n. 3785; Sez. III bis, ord. 18 maggio 2012, n. 1773; Sez. III bis, 28 settembre 2011, n. 7583; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza breve 22 luglio 2011, n. 1998; **AGCM (segnalazione 21 aprile 2009 e 2011)**. Ciò è ancora più vero e scontato alla luce della nota sentenza n. 5429/20 del Consiglio di Stato che impone detta trasparenza.

Con le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017), inoltre, era già espressamente stato chiarito, con severa condanna alle spese del Ministero, che nulla poteva essere negato in fase di ostensione. Non sono certamente atti di programmazione, inoltre, le *“copie dei verbali di correzione dei compiti degli istanti per mano del CINECA”*. Anche in tal caso si richiama la nota giurisprudenza (ex multis T.A.R. Molise, Sez. I, 4 giugno 2013, n. 396) su analoga vicenda.

Le successive richieste (atti inerenti l'elaborazione del test da parte del soggetto con comprovata esperienza e della Commissione nazionale), sono negate perché

“prodromic[he] all’emanazione di atti normativi”. Come già chiarito in premesse tale preclusione manca nel D.M. che detta “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022” che, a differenza di quello inerente la programmazione, non nega in radice la possibilità di ostensione ed anzi richiama la L.n. 241/90 circa il diritto di ostensione.

È del tutto arbitrario dunque negarne l’accesso. Ed è abnorme sostenere che trattasi di atti *“prodromic[i] all’emanazione di atti normativi”* dopo che, da 20 anni⁸, ogni anno, puntualmente sono annullati o rivisti dal Ministero o dal G.A. tali domande e, da sempre, si è ordinariamente consentito accedere alle ragioni di tali sempre più macroscopici errori mai puniti di tanti e tali poco attenti compilatori ministeriali. Sul punto si sono già viste le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017) sulla domanda n. 16 ortopedizzata nel 2016 che, unanimemente, hanno concluso per la necessità di ostendere la documentazione sottostante alle scelte adottate. Sempre per rimanere alle risposte della giurisprudenza sulle domande somministrate e alle risposte della giurisprudenza, si ricorda la sentenza n. 5986/08 di codesto On.le T.A.R. e la decisione del Consiglio di Stato n. 4432/15 sul concorso per l’ammissione alle specializzazioni mediche. Senza l’ostensibilità di tali atti, non esisterebbero né queste sentenze né tutta la giurisprudenza sui quesiti che, dal 2007, sono sempre stati dichiarati errati dal G.A. I motivi oggi spiegati, peraltro, confermano che tale documentazione serve per garantire un adeguato diritto di difesa volto a contestare le scelte ministeriali adottate (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 6 ottobre 2016, n. 10080; Tar Lazio, Sez. III, ord. n. 452/2017 resa nel giudizio n. 15405/2016 R.G.).

2. A ciò si aggiunga che non è stato riscontrato l’accesso civico generalizzato inoltrato in merito alla nota vicenda legata al quesito n. 53 e nell’ambito del quale sono stati richiesti i documenti di seguito riportati e per la cui ostensione si insiste:

- copia degli atti del procedimento di predisposizione della prova di ammissione da

⁸ Cfr. nota 1.

parte di codesto Ministero (art. 2 D.M. 24 giugno 2022, n. 583) “avvalendosi di soggetti esperti con comprovata competenza in materia”;

- copia degli atti del procedimento di nomina della “commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

- **copia del D.M. n. 555/2022** di nomina della “commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

- copia dei verbali dei lavori svolti dai “commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

- copia dei verbali del soggetto, ove esistente, che ha validato la prova di ammissione predisposta da parte di codesto Ministero (art. 2 D.M. 24 giugno 2022, n. 583) e/o dalla Commissione di esperti;

- la relazione del tavolo tecnico nominato con DM 24/9/2021, n. 1095, elaborata il 9/12/2021;

- la nota ministeriale 18 febbraio 2022 n. 25;

- la risoluzione approvata in data 7 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare n. 7-00789;

- copia dei verbali di correzione dei compiti degli istanti;

- gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di “testing” onera l’Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze “anomale” in base alle risposte date ai quesiti;

- le segnalazioni pervenute circa l’erroneità delle domande somministrate e i provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;

- gli atti del procedimento di stampa dei questionari da parte del CINECA con riferimento alla segnalata diversità in alcuni questionari del testo della domanda n. 53.

Su tali atti si ribadisce il diritto all’ostensione giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/22.

- Copia di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali il M.U.R. ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli Atenei con particolare riferimento:

- la rilevazione relativa al fabbisogno dallo professionista del medico chirurgo per l'anno accademico 2022-2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del repertorio atti n. 131/CSR del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

- il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

- gli atti relativi all'attività istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge n. 264/1999;

- i verbali da cui risultano "le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 27 luglio 2022";

- le risultanze dell'attività svolta in forza del Decreto del MIUR 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, con il quale era stato nominato il Gruppo di lavoro per la revisione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dalle determinazioni finali assunte da tale Gruppo di lavoro con particolare riferimento, stante quanto risulta dal DM n. 277 del 28 marzo 2019, alla determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;

- ogni altro atto inerente il procedimento;

- copia di tutte le richieste inviate dagli Atenei con i quali si indica il contingente massimo da poter bandire (c.d. schede CINECA ove sono indicati i parametri previsti dalla L. n. 264/99, aule, docenti, laboratori, etc.);

- linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E

SOLO SUBORDINATAMENTE DELL'INTERA PROVA

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al connesso iter di svolgimento delle prove), rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori. Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riepande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521). Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4474 del 24 settembre 2015; 9 giugno 2014, n. 2935; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528). La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

~~Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio che, di fatto, non vi è in quanto sono in corso le ammissioni successive all'esito del passato contenzioso.~~

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto. A fronte di una valutazione della domanda cautelare e dei suoi presupposti che, essendo in gioco il diritto allo studio costituzionalmente garantito è sempre, da un ventennio, stata condotta, ritenendo, a fronte di elementi di *fumus*, "*in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi (...) ordinando all'Ateneo di immatricolare l'appellante al corso di laurea in medicina chirurgia presso la stessa Università*" (cfr. solo da ultimo ordd. nn. 1872 e 1879/19 citate anche dalla successiva giurisprudenza della Sezione – 23 maggio 2019, n. 2579/19), si auspica dunque un revirement rispetto alla nota posizione di codesta Sezione sulla valutazione della domanda cautelare.

La non trattazione della cautelare, di fatto, sposterebbe di almeno un anno la deliberazione della domanda rendendo sostanzialmente inutile la stessa esistenza del giudizio e l'interesse alla sua proposizione e coltivazione. Proprio sul tema si è perfino espressa la Corte Costituzionale (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219) e, diversamente opinando, verrebbe meno, inoltre, ogni tutela al principio di effettività della tutela.

Se, difatti, sol per la complessità delle questioni dedotte (e la mancanza di collaborazione del MINISTERO che ha ommesso di depositare gli atti di concorso), si volesse eliminare ogni possibilità, in concreto, di tutela cautelare, non potrà che

convenirsi che verrebbe meno il **principio di effettività della tutela**. Non basta, dunque, dopo 6 mesi dalla notifica del ricorso, affermare che *“la correttezza delle valutazioni, effettuate dall’Amministrazione per determinare il numero dei posti da mettere a concorso, dall’altra l’attendibilità della formulazione dei quesiti e la scelta delle risposte da ritenere esatte: (...) postulano adeguata istruttoria”*, giacché, sulla base di tali principi, la fase cautelare non dovrebbe esistere in nessun procedimento e non solo in questo. Si noti, al contrario, che qui il Ministero da 4 anni omette di depositare il verbale del tavolo tecnico di programmazione rendendo manifesta la sua volontà di non spiegare le ragioni di un mancato incremento dei posti nonostante la *“drammatica”* situazione sanitaria del Paese (così il comunicato del Ministero della Salute del 12 settembre 2018). Anche sulle domande contestate non può condividersi, con centinaia di casi giurisprudenziali già trattati su tutti i concorsi a quiz proprio in tale fase, che si assuma di dover attendere un merito dopo anni per accedere ad un corso di laurea per sapere se quel quiz o giusto o sbagliato. Soprattutto se all’esito di quel merito altri studenti ora *“legittimamente ammessi”*, poi potrebbero (*recte* dovrebbero) essere espulsi.

La misura cautelare, al contrario, in tali casi, riesce ad allineare le posizioni facendo giungere, tutti, ammessi ed esclusi su quel singolo vizio, con la *res adhuc integra* sino al merito cosicché, in ipotesi di accoglimento, si possa evitare l’annullamento consolidando, esclusivamente, la posizione dei ricorrenti o, al contrario, giungendo ad un annullamento che, comunque, coinvolga tutti e non solo gli ammessi. Ove si ritenga di annullare, dunque, esclusi (illegittimamente) e ammessi (anche essi illegittimamente) subiranno la stessa sorte grazie alla decisione, nelle more, di tale decisione. *La mancata concessione della cautelare, spostando a meriti lontani la delibazione, inoltre, incide, negativamente, sulla necessità che esista un controllo costante dell’agere dell’amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venire meno l’interesse concreto all’azione dei soggetti lesi stante una prospettiva eccessivamente diluita nel tempo dell’esito del contenzioso. Il premio dell’effettività della tutela concretizzatosi nell’ammissione cui la giurisprudenza è approdata, pertanto, appare anche il frutto del ruolo di “sentinella” che l’ordinamento conferisce al cittadino*

concorrente senza il quale, probabilmente, mancherebbe qualunque controllo non solo da parte del G.A. ma anche da parte di altri organi a ciò deputati.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti bandi a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

- 1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente sempre in sovrannumero al corso di laurea indicato anche ad anni successivi al primo (ed in via gradata l'altro opzionato) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;
- 2) in via subordinata in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ordinare la rivalutazione dell'istanza

universitaria del ricorrente al fine di ottenere l'iscrizione anche ad anni successivi al primo del corso di medicina;

3) in via ancora subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente deliberati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

4) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi secondo l'ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Si chiarisce che, esclusa l'epigrafe (4 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (35-45, 11 pagine), il presente atto è composto di n. 31 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.

Roma, 23 novembre 2022

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 25/11/2022 19:22:40

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 - quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti

